

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1233 del 11/03/2022
Oggetto	Rinnovo della concessione n. 13399 del 05/12/2002 per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) ad uso attività ludico-artistiche. Procedimento RNPPT0039-Rinnovo. Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1329 del 11/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici MARZO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione n. 13399 del 05/12/2002 per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) ad uso attività ludico-artistiche. **Procedimento RNPPT0039-Rinnovo** – Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 13399 del 05/12/2002 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 04/12/2021, al Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400), la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 31 particella 53/parte e antistante le particelle 53-32-34-36-107-39 per una superficie complessiva di 16.173 m² destinata alla realizzazione/produzione di attività ludico-artistiche, con possibilità di sosta degli artisti e degli operatori coinvolti in tali attività - **Procedimento RNPPT0039**;

VISTA l'istanza presentata in data 06/09/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/137230 e la successiva integrazione volontaria presentata in data 31/01/2022, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/14706, completata dall'elaborato grafico in tavola unica trasmesso con prot. Arpae PG/2022/37585 del 07/03/2022, con le quali il Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400), con sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Ganganelli n. 1, per conto del Geom. Bugli Gilberto (C.F. BGL GBR 65T06 H294I) in qualità di Responsabile del Servizio Staff Servizi Trasversali del Comune, ha chiesto il rinnovo della concessione n. 13399 del 05/12/2002, area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 31 particella 53/parte e antistante le particelle 53-32-34-36-107-39, con le seguenti modifiche/specifiche all'occupazione:

- ridefinizione dei confini dell'area richiesta con un aumento di superficie da 16.173 m² a 18.375 m² (pari a 2.202 m²) di cui 204,55 m² sono occupati da due edifici preesistenti, risalenti all'ex attività di estrazione litoidi, rispettivamente di 119 m² e di 78 m² e da un'ex cabina Enel di 7,55 m² inutilizzata e la restante parte comprende porzioni a verde (prato/alberi) e piazzole con strutture amovibili per la sosta e la produzione/esposizione artistica;
- utilizzo dell'area ad "**uso prioritario**" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i. per attività ludico-artistiche, culturali, ricreative ed espositive, nell'ambito del progetto di interesse pubblico "Parco delle Arti" promosso dal Comune stesso avvalendosi di associazioni/compagnie ludico-artistiche senza fini di lucro e finalizzate alla valorizzazione ambientale e storico-paesaggistica dell'ex cava, nonché alla tutela dell'arte contemporanea;

Procedimento RNPPT0039-Rinnovo;

CONSIDERATI:

- i pareri favorevoli in merito agli utilizzi finalizzati alla valorizzazione ambientale e storico-paesaggistica dell'ex cava, nonché alla tutela dell'arte contemporanea per l'area del demanio idrico oggetto di rinnovo di concessione, rilasciati rispettivamente dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di RA, FE, FC e RN (pratica n. 12553 prot. n. 18844 del 30/07/2013) e dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di

Bologna per le Province di BO, FE, FC, RA e RN (prot. n. 3656 del 28/08/2013);

- l'Ordinanza n. 6/DIR/3 del 12/02/2014 del Comune di Santarcangelo di Romagna di revoca delle due precedenti Ordinanze di demolizione e rimessa in pristino n. 41/DIR/3 del 13/06/2013 e n. 50/DIR/3 del 12/08/2013 relativamente ad opere edilizie realizzate nell'area del demanio idrico oggetto di concessione;

DATO ATTO che con la determinazione n. 13399 del 05/12/2002 è stato determinato in €. 3.360,46 (euro tremilatrecentosessanta/46) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 13399 del 05/12/2002, a meno di €. 103,37, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e quindi, considerato inoltre che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 un deposito cauzionale di €. 3.360,46 (euro tremilatrecentosessanta/46) in data 09/12/2002, questo sarà restituito per un importo di €. 3.257,09 al netto del conguaglio canoni di €. 103,37;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 286 del 29/09/2021 e che nei 30 giorni successivi sono state presentate da un privato osservazioni in opposizione al rinnovo in data 28/10/2021, registrate in pari data al prot. Arpae PG/2021/166549, con cui venivano contestate:
 - 1) la presenza di opere abusive nell'area in concessione,
 - 2) l'incompatibilità urbanistica e il mancato rispetto delle norme del PAI,
 - 3) la violazione del divieto di sub-concessione;
- che alle suddette osservazioni il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2021/175799 del 15/11/2021, ha fornito al privato un primo riscontro indicando che avrebbe provveduto ad effettuare gli approfondimenti necessari;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2022/28985 del 22/02/2022 ha trasmesso al Comune di Santarcangelo di Romagna le suddette osservazioni di opposizione al rinnovo chiedendo le inerenti controdeduzioni, che sono pervenute con nota di prot. Arpae PG/2022/37585 del 07/03/2022, integrate con ulteriore nota di prot. PG/2022/41110 del 11/03/2022, in cui il Comune di Santarcangelo di Romagna ha dichiarato in sintesi che:
 - 1) la presunta presenza di opere abusive nell'area in concessione non sussiste in quanto con Ordinanza n. 6 DIR/3 del 12/02/2014 sono state revocate le precedenti ordinanze di demolizione n. 41 del 13/06/2013 e n. 50 del 12/08/2013 e pertanto le strutture presenti sono da ritenersi legittime;
 - 2) la presunta incompatibilità urbanistica e il presunto mancato rispetto delle norme del PAI non sussistono in quanto le disposizioni urbanistiche relative all'area in concessione sono contenute nel POC TEMATICO approvato con Delibera Commissariale n. 94 del 22/05/2014. Tale POC ha conseguito positivamente tutti i pareri delle Autorità sovraordinate. Pertanto le destinazioni e funzioni insediabili dell'area in concessione sono perfettamente compatibili con la disciplina urbanistica vigente;
 - 3) la presunta violazione del divieto di sub-concessione non sussiste in quanto l'art. 1 della scaduta concessione affidava al Comune l'area destinandola alla produzione di attività artistiche, e che l'art. 15, comma 3, della L.R. n. 7/2004 riconosce la possibilità in capo all'Ente Locale concessionario di regolare l'utilizzo delle aree concesse, e che il Comune al punto 4) dell'Atto di Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2015 precisa che non si tratta di

sub-concessione;

- che essendo l'area demaniale in questione ricadente parzialmente entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), il S.A.C. di Rimini con nota PG/2021/141147 del 14/09/2021 ha richiesto al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota registrata in data 10/12/2021 al prot. Arpae PG/2021/189838, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo una misura specifica di conservazione riportata nell'allegato disciplinare;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2021/139687 del 10/09/2021, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3499 del 06/10/2021, trasmessa in data 08/10/2021 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/155507, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

VISTI:

- la L.R. n.7/2004, la deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007 e la nota n. 722/2008 in data 15/01/2008 a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi delle quali è prevista l'esenzione del canone in favore di Enti Locali per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività ad "**uso prioritario**" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- l'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015 in cui si stabilisce che "Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)";

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico e delle misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;
- che con nota prot. PG/2022/28985 del 22/02/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2022/37585 del 07/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 tramite girofondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, eseguito in data 30/08/2021 quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa. Anna Maria Casadei;

RITENUTO:

- che le controdeduzioni del Concessionario sopra richiamate risultano accoglibili rispetto alle osservazioni presentate in opposizione al rinnovo
- che il presente Ufficio del Demanio idrico SAC di Rimini ha verificato inoltre che l'area oggetto di rinnovo di concessione è stata ed è utilizzata per attività ludico-artistiche, culturali, ricreative ed espositive, nell'ambito del progetto di interesse pubblico "Parco delle Arti" promosso dal Comune stesso avvalendosi di associazioni/compagnie ludico-artistiche senza fini di lucro e finalizzate alla valorizzazione ambientale e storico-paesaggistica dell'ex cava, nonché alla tutela dell'arte contemporanea, come anche sostenuto dai pareri favorevoli della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di RA, FE, FC e RN e della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Bologna per le Province di BO, FE, FC, RA e RN, sopra richiamati;
- che la richiesta di rinnovo della concessione demaniale n. 13399 del 05/12/2002, possa essere accolta per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa. Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 13399 del 05/12/2002 al Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400) per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 31 particella 53/parte e antistante le particelle 53-32-34-36-107-39 per una superficie complessiva di **18.375 m²** (con aumento di superficie di 2.202 m² rispetto ai 16.173 m² della concessione n. 13399 del 05/12/2002), di cui 204,55 m² occupati da due edifici preesistenti, risalenti all'ex attività di estrazione litoidi (rispettivamente di 119 m² e di 78 m²) e da un'ex cabina Enel di 7,55 m² inutilizzata, e la restante parte comprende porzioni a verde (prato/alberi) e piazzole con strutture amovibili per la sosta e la produzione artistica. Tale occupazione si configura come "**uso prioritario**" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i. per attività ludico-artistiche, culturali,

ricreative ed espositive, nell'ambito del progetto di interesse pubblico "Parco delle Arti" promosso dal Comune stesso avvalendosi di associazioni/compagnie ludico-artistiche senza fini di lucro e finalizzate alla valorizzazione ambientale e storico-paesaggistica dell'ex cava, nonché alla tutela dell'arte contemporanea - **Procedimento RNPPT0039-Rinnovo**. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 05/12/2021 e avrà **durata fino al 31/12/2039**;
6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015; quindi avendo il richiedente versato, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 un deposito cauzionale di €. 3.360,46 (euro tremilatrecentosessanta/46) in data 09/12/2002, a garanzia della concessione n. 13399 del 05/12/2002, questo sarà restituito per un importo di €. 3.257,09 al netto del conguaglio canoni di €. 103,37;
7. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
8. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
9. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./ P.IVA 01219190400), in seguito indicata come "Concessionario".
Procedimento RNPPT0039-Rinnovo;

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia presso via Calatoio Ponte del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 31 particella 53/parte e antistante le particelle 53-32-34-36-107-39 per una superficie complessiva di **18.375 m²** (con aumento di superficie di 2.202 m² rispetto ai 16.173 m² della concessione n. 13399 del 05/12/2002), di cui 204,55 m² occupati da due edifici preesistenti, risalenti all'ex attività di estrazione litoidi (rispettivamente di 119 m² e di 78 m²) e da un'ex cabina Enel di 7,55 m² inutilizzata, e la restante parte comprende porzioni a verde (prato/alberi) e piazzole con strutture amovibili per la sosta e la produzione artistica. Tale occupazione si configura come "**uso prioritario**" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i. per attività ludico-artistiche, culturali, ricreative ed espositive, nell'ambito del progetto di interesse pubblico "Parco delle Arti" promosso dal Comune stesso avvalendosi di associazioni/compagnie ludico-artistiche senza fini di lucro e finalizzate alla valorizzazione ambientale e storico-paesaggistica dell'ex cava, nonché alla tutela dell'arte contemporanea. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 05/12/2021 e avrà **durata fino al 31/12/2039**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività ad "**uso prioritario**" ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i Comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area risulta parzialmente ubicata entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), qualora si rendesse necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni** dettate dal **Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna** della Regione Emilia-Romagna:

- *le aree interne al sito Natura 2000 devono essere mantenute come aree verdi a prato o a bosco.*

C) La concessione è soggetta, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 3499 del 06/10/2021 di seguito riportate:

1) *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

2) *nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*

3) *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*

4) *la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale*

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

5) *il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*

6) *il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

INOLTRE:

7) *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

8) *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

9) *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*

10) *è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

11) *è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*

12) *ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

13) *in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

14) *la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.